



ORIGINALF



**COMUNE DI SCICLI**  
*(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)*

\*\*\*\*\*

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

<b>n. 67</b> del registro  data 15/06/2021	<b>OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI CONCILIAZIONE PER LA DEFINIZIONE DELLA CAUSA N. R.G. 698/2019 PENDENTE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAGUSA.</b>
---	--

L'anno duemilaventuno addì quindici del mese di Giugno alle ore 18:20 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

**LA GIUNTA COMUNALE**

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
GIANNONE Vincenzo	Sindaco		X
RICCOTTI Caterina	V. Sindaco		
SCIMONELLO Guglielmo	Assessore		
MIRABELLA Ignazio Bruno	Assessore		
ALECCI Antonino	Assessore		
PITROLO Viviana	Assessore		

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Nadia Gruttadauria.

Assume la presidenza della seduta il <sup>Vice</sup> Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Capo Settore V Tecnico, Ing. Andrea Pisani, n. 10 del 15/06/2021 avente per oggetto: “APPROVAZIONE PROPOSTA DI CONCILIAZIONE PER LA DEFINIZIONE DELLA CAUSA N. R.G. 698/2019 PENDENTE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAGUSA.”:
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i, sulla regolarità contabile, l'esatta imputazione e la relativa capienza;
- Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati;
- Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
- Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
- Visto il D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
- Visto il vigente O.R.EE.II ed il vigente Statuto Comunale;  
Tutto ciò premesso e considerato;  
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

### DELIBERA

#### **Per la causale in premessa,**

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione del Capo Settore V Tecnico, Ing. Andrea Pisani, n. 10 del 15/06/2021 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente “per relationem” e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale;
2. **Di dare atto** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa.

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

### LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



# COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE V - TECNICO

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG

lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it | protocollo@pec.comune.scicli.rg.it



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 10

DEL 15.06.2021

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI CONCILIAZIONE PER LA DEFINIZIONE DELLA CAUSA N. R.G. 698/2019 PENDENTE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAGUSA.

### IL TITOLARE DI P.O. - CAPO V SETTORE TECNICO

PREMESSO che con atto di citazione notificato al Comune di Scicli la New System Service S.r.l. ha convenuto in giudizio questo Ente dinnanzi al Tribunale ordinario di Ragusa, nel procedimento N.R.G. 698/2019, formulando:

- a) una domanda di risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento del Comune di Scicli;
- b) una domanda di condanna del Comune di Scicli al pagamento della somma di euro 496.891,87, di cui euro 104.556,70 pari al valore di mercato dell'eseguito, euro 261.556,78, pari al 10% dell'importo dei corrispettivi contrattualmente previsti per le prestazioni ineseguite a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante ed euro 130.778,39, pari al 5% dell'importo dei corrispettivi contrattualmente previsti per le prestazioni ineseguite a titolo di risarcimento del danno per perdita di chance;
- c) una domanda di condanna del Comune di Scicli al pagamento della somma di euro 332.208,31 corrispondente all'importo di "trattenute" e "penali" indebitamente non corrisposte;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 02/05/2019, con la quale il Sindaco del Comune di Scicli è stato autorizzato a costituirsi in giudizio nel suddetto procedimento, con attribuzione dell'incarico di difesa legale all'avv. Luigi Piccione;

DATO ATTO che il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02/03/2021, ha emesso ordinanza in cui si formula, ai sensi dell'art.185 bis c.p.c., la seguente soluzione conciliativa: "che il Comune di Scicli corrisponda alla New System Service s.r.l. la somma di euro 100.000,00, con compensazione delle spese processuali fra le parti", rinviando la causa all'udienza del 29 giugno 2021 per la verifica;

VISTA la relazione assunta al protocollo generale dell'Ente in data 14/06/2021, prot. n. 23988, con la quale il legale incaricato della difesa del Comune, avv. Luigi Piccione, argomenta il proprio convincimento, secondo cui una valutazione improntata a prudenza sulla questione porti a convenire sull'opportunità, per l'Ente, di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice;

RITENUTO che la proposta conciliativa formulata dal Giudice parte dall'assunto secondo il quale nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di entrambe le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma (cfr. Cass. 3273/2020, che richiama Cass. 20846/2017 e 13627/2017);

CONSIDERATO quindi di aderire alla proposta di conciliazione, avente natura di transazione disciplinata dall'art.1965 c.c. che anche gli enti pubblici sono legittimati a disporre (tra le altre Corti dei conti Sez. Lombardia, deliberazione n. 26/2008; Corte dei conti, Sez. reg. contr. per la regione Toscana, delibera n. 132/2010), fatte salve le responsabilità per

la valutazione dei presupposti di convenienza (Sez. Lazio 2282 del 10.11.2006, Sez. I centrale 19.6.2002 n.203 Sez. III centr. 20.4.99 n.80, sez. giur. Sicilia, 21 gennaio 2008, n. 215);

CONSIDERATO:

- che la scelta in ordine al procedere o meno alla transazione ed alla concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione, nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali è sottratta al sindacato giurisdizionale, se non limitatamente alla rispondenza delle stesse a criteri di razionalità e congruità rilevabili dalla comune esperienza amministrativa al fine di stabilire se la scelta risponda ai criteri di prudente apprezzamento ai quali deve ispirarsi sempre l'azione amministrativa;

- che, in tale ponderazione, la giurisprudenza contabile sottolinea, in particolare, tra gli elementi da valutare, la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, che va intesa in senso relativo, avuto riguardo alla natura delle pretese, all'univocità della situazione normativa ed alla presenza di eventuali orientamenti giurisprudenziali;

RITENUTO, quindi, di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice;

DATO ATTO che l'approvazione della proposta conciliativa in oggetto è di competenza della Giunta Comunale e, pertanto, non è richiesta l'acquisizione del parere del Collegio dei revisori ai sensi art. 239 D. Lgs.18.8.00 n.267, secondo il costante orientamento della giurisprudenza contabile (cfr., *ex multis*, Corte dei Conti per il Piemonte, Sez. Controllo, delibera 345/2013);

ACQUISITI i pareri per la regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei settori competenti;

#### PROPONE A DELIBERARE

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante del presente atto;
2. Di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice nella causa civile iscritta al n. r.g. 698/2019 dinnanzi al Tribunale Civile di Ragusa, promossa da NEW SYSTEM SERVICE S.R.L., che prevede che il Comune di Scicli corrisponda alla New System Service s.r.l. la somma di euro 100.000,00, con compensazione delle spese processuali fra le parti;
3. Di dare atto che il procedimento di che trattasi è stato riconosciuto all'interno del fondo per il contenzioso dell'Ente pertanto tale somma trova copertura in detto fondo;
4. Di trasmettere la presente deliberazione all'avv. Luigi Piccione, incaricato della difesa dell'Ente, per l'assolvimento degli adempimenti di competenza;
5. Di attribuire alla presente immediata eseguibilità.


Visto

l'Ass. Ing. Ignazio Bruno Mirabella



IL TITOLARE DI P.O. - CAPO V SETTORE TECNICO

Ing. Andrea Pisani



---

PARERE ART.1 COMMA 1 LETT. i) L.R. N° 48 - 1991


**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime relativamente alle opere riconducibili alle rispettive competenze,

**PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, 15.06.2021

**IL CAPO V SETTORE**

  
\_\_\_\_\_  
(Ing. Andrea Pisani)




**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

Scicli 15.06.2021

**IL CAPO III SETTORE**

  
\_\_\_\_\_  
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

Letto, confermato e sottoscritto:

VICE  
IL SINDACO - PRESIDENTE


*Cotrone Rinaldi*

L'ASSESSORE ANZIANO

*[Signature]*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Nadia Gruttadauria



*[Signature]*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

**a t t e s t a**

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line  
(Sig.ra Arrabito Carmela)

\_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,  
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 15/06/2021

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Nadia Gruttadauria



*[Signature]*